



10 marzo 2008 (Stato: 1 maggio 2010)

Strategia Lupo¹

Piano di gestione del lupo in Svizzera

1 Situazione iniziale

1.1. Basi giuridiche e valenza

Il lupo è stato dichiarato specie protetta dalla legislazione nazionale² nel 1988. Dalla ratifica della Convenzione di Berna³ nel 1979, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali volti alla protezione di questo animale. Il margine di manovra per la gestione del lupo è appunto fissato da questi testi normativi (vedi allegato 1).

L'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora strategie di tutela di specie particolari, come il lupo, in cui sono fissati i principi che regolano la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

Il 2 giugno 2003, il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un postulato della CAPE-N (Strategia Lupo Svizzera; 02.3393) in cui si chiede di impostare la Strategia Lupo Svizzera in modo che l'allevamento convenzionale e tradizionale nelle regioni di montagna continui ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili. Deve inoltre essere sfruttato integralmente il margine di manovra consentito dalla Convenzione di Berna a favore della popolazione delle regioni colpite.

La strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e mira a consentire una prassi unitaria. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al tempo stesso di elaborare soluzioni individuali, flessibili ed adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM sono elaborati con il coinvolgimento dei Cantoni e di tutti gli ambienti interessati.

¹ Strategia secondo l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

² Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

³ Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Gli allegati illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi della presente strategia. Sono da intendere come un aiuto concreto e vanno adeguati regolarmente in base alle «migliori pratiche». L'adeguamento degli allegati è dettato dalle esperienze fatte ed è compito dell'UFAM.

1.2. Il lupo in Svizzera e nelle Alpi

Negli ultimi anni, in intervalli regolari i lupi sono migrati in Svizzera dalle Alpi italo-francesi e hanno sbranato animali da reddito, causando gravi danni ad alcuni detentori di animali da reddito.

Nell'estate del 2006, le competenti autorità italiane, francesi e svizzere hanno convenuto di considerare i lupi dell'arco alpino occidentale (I-F-CH) come un'unica popolazione alpina, tenendo conto della legislazione internazionale e nazionale.

Come mostrano le esperienze fatte in Italia, Francia e Svizzera, il reinserimento del lupo in una regione avviene in **tre fasi**:

- Fase 1: arrivo di singoli giovani maschi; dapprima gli animali vagano su ampi territori; dove trovano cibo a sufficienza diventano stanziali.
- Fase 2: arrivo di giovani femmine; la formazione delle coppie e la riproduzione in piccoli branchi familiari iniziano in genere in aree protette tranquille, ricche di selvaggina.
- Fase 3: diffusione sul territorio e riproduzione regolare, con una crescita annua della popolazione del 20–30 %.

In ciascuna di queste fasi, in tutte le regioni in cui ricompare il lupo si riscontrano problemi e conflitti tipici; in ogni fase variano quindi anche le sfide per la ricerca di soluzioni pragmatiche:

- Fase 1: singoli lupi trovano cibo a sufficienza in regioni ricche di selvaggina; l'impatto sulle popolazioni di selvaggina è quasi impercettibile; i lupi possono così vivere nel paesaggio culturale relativamente a lungo senza essere visti; prima o poi iniziano però ad attaccare greggi di bestiame minuto, in particolare non protette, provocando gravi danni. Si richiedono: sostegno nell'attuazione della protezione delle greggi e abbattimento di singoli lupi responsabili di danni rilevanti.
- Fase 2: l'impiego di pastori e di cani e altre misure di protezione delle greggi permettono di ridurre al minimo i danni ad animali da reddito, l'allevamento di bestiame minuto si è adattata alle nuove condizioni quadro regionali. Prosegue però rapidamente la colonizzazione di altri territori da parte di lupi che migrano, provocando nuovi conflitti anche in tali aree. Si richiedono: estensione della protezione delle greggi a queste regioni e abbattimento di singoli lupi che provocano danni, tenendo conto dell'eventuale riproduzione.
- Fase 3: la protezione delle greggi è attuata in ampie regioni della Svizzera e l'agricoltura, in particolare l'allevamento di bestiame minuto, è sostenuta dallo Stato nel gestire la presenza di lupi e altri grandi predatori; nella maggior parte dei casi le ripercussioni sull'agricoltura sono pertanto sostenibili; i lupi hanno popolato buona parte dei biotopi adatti e si nutrono prevalentemente di selvaggina; le popolazioni di ungulati diminuiscono e si attestano su un nuovo livello di convivenza con i lupi. Si richiedono: sostegno all'allevamento di bestiame minuto adattato da parte dello Stato e abbattimento di singoli lupi che provocano danni nonché regolazione delle popolazioni di lupi a una densità socio-compatibile. Per questa fase, nei prossimi anni dovranno essere rivedute le condizioni giuridiche quadro.

2 Obiettivi

La Strategia Lupo intende:

- tener conto di tutte le disposizioni contemplate dall'articolo che enuncia lo scopo della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1)
- creare le condizioni quadro per ridurre al minimo i possibili problemi legati alla convivenza fra l'uomo, con le sue attività (agricoltura, caccia, tempo libero, turismo, ecc.) e i suoi bisogni, e il lupo
- impedire che la presenza del lupo comporti restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito

3 Organizzazione per l'attuazione

3.1 Organizzazione

L'UFAM assicura il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce un «gruppo di lavoro Grandi predatori», in cui sono rappresentati altri uffici federali, i Cantoni e le associazioni nazionali interessate.

Il gruppo di lavoro Grandi predatori:

- consiglia l'UFAM nell'aggiornamento delle strategie di tutela ai sensi dell'articolo 10 capoverso 6 OCP
- esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori

L'UFAM assicura:

- il monitoraggio nazionale del lupo, in collaborazione con i Cantoni
- il rilevamento dei danni causati dal lupo agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni
- la realizzazione di particolari progetti scientifici con cernenti la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione del lupo nonché le sue ripercussioni sulle popolazioni di specie preda, secondo il fabbisogno ed in collaborazione con i Cantoni
- l'elaborazione di misure di prevenzione dei danni, la consulenza ed il coordinamento nell'ambito dell'attuazione di queste misure nonché la stima delle conseguenze economiche, in collaborazione con l'agricoltura
- il mantenimento dei contatti internazionali fra esperti del settore per coordinare la gestione della popolazione comune di lupi (inizialmente con la Francia e l'Italia)

L'UFAM segue e sorveglia l'attuazione della «Strategia Lupo» da parte dei Cantoni.

I Cantoni assicurano:

- l'informazione immediata dell'UFAM, dell'istituzione competente per il monitoraggio nazionale del lupo (attualmente il KORA⁴) e del servizio nazionale competente per la protezione delle greggi (attualmente AGRIDEA⁵) in caso di danni presunti o dimostrati causati dai lupi o altri segni della loro presenza (ad esempio selvaggina sbranata, ecc.)
- l'informazione dell'UFAM, a scadenza annuale, sulla situazione del lupo
- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza)
- la considerazione dell'influenza del lupo nell'ambito della pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie indigene

⁴ KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

⁵ AGRIDEA a Losanna; www.agridea.ch

In caso di comparsa del lupo, nel compartimento (cfr. capitolo 3.2 e allegato 2) interessato è istituita una commissione intercantonale, composta da un rappresentante di ogni Cantone coinvolto e da un rappresentante dell'UFAM.

La commissione intercantonale:

- coordina il monitoraggio del lupo
- definisce le zone di prevenzione (vedi allegato 3)
- coordina l'applicazione delle misure di protezione delle greggi
- formula una raccomandazione sul rilascio di autorizzazioni di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato, tenendo conto del capitolo 4.4. della presente strategia e delle linee guida di cui all'allegato 4
- coordina le pubbliche relazioni
- informa i compartimenti limitrofi o i Paesi stranieri confinanti

3.2 Compartimenti di gestione

Per la gestione dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in compartimenti comprendenti uno o più Cantoni o parti di Cantoni (cfr. allegato 2).

4 Disposizioni per l'attuazione

4.1 Protezione e diffusione del lupo

Nella Convenzione di Berna, il lupo è menzionato all'allegato II, che riguarda le «specie faunistiche assolutamente protette». Nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, il lupo è una specie indigena protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Interventi sulla popolazione di lupi sono possibili a determinate condizioni (art. 9 della Convenzione, art. 12 cpv. 2 LCP).

L'insediamento del lupo in Svizzera, o in parti del Paese, deve avvenire unicamente in modo naturale. Nessun lupo viene rilasciato o trasferito in Svizzera. I lupi di cui è dimostrata l'introduzione illegale vengono catturati o abbattuti.

4.2 Misure di protezione per gli animali da reddito

La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dal lupo agli animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP, art. 10 cpv. 4 OCP).

Nelle regioni in cui è presente il lupo (zone di prevenzione I + II, vedi allegato 3), i proprietari di bestiame minuto e grosso devono adottare misure di prevenzione dei danni. Queste misure di protezione sono prese nell'ambito di progetti regionali e sostenute dall'UFAM ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 OCP (allegato 6).

L'UFAM gestisce un servizio neutrale di coordinamento delle misure di protezione delle greggi (attualmente presso AGRIDEA a Losanna).

I compiti del servizio di coordinamento sono i seguenti:

- coordinamento delle misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l'UFAM
- consulenza ai diretti interessati, in collaborazione con i Cantoni
- coordinamento del sostegno materiale e finanziario per l'applicazione delle misure di protezione
- raccolta e diffusione in forma adeguata di esperienze concernenti le misure di protezione

In collaborazione con i Cantoni e i diretti interessati, la Confederazione promuove l'introduzione e l'adozione di misure di protezione anche nelle regioni in cui il lupo non è ancora presente, ma una sua comparsa è prevedibile a breve-medio termine.

I camalidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti dovrebbero essere protetti dal lupo. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.

La selvaggina sbranata non va rimossa (talvolta i lupi tornano dalla loro preda per continuare a consumarla).

4.3 Danni causati dal lupo: accertamento e risarcimento

Nei limiti del possibile, in caso di danni causati da canidi agli animali da reddito bisogna sempre raccogliere materiale organico (escrementi, saliva, peli, vomito, e cc.) del potenziale autore del danno. Questo materiale va inviato immediatamente all'istituzione competente per il monitoraggio nazionale del lupo (attualmente il KORA).

L'UFAM organizza periodicamente dei corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (art. 14 LCP).

In caso di dubbi, l'amministrazione cantonale può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

Ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1-3 OCP, i danni causati dal lupo sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

In linea di principio, i risarcimenti sono concessi soltanto se viene mostrato l'animale da reddito ucciso dal lupo.

I Cantoni possono inoltre agire in modo conciliante e concedere un risarcimento completo o parziale per gli animali da reddito feriti, caduti o smarriti in seguito all'attacco di un lupo ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1-3 OCP.

Per determinare l'importo da risarcire, si raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.

Nelle regioni popolate dal lupo, i Cantoni possono agire in modo conciliante e versare risarcimenti parziali ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1-3 OCP anche in caso di dubbi o (ad esempio in caso di attacchi da parte di canidi non meglio precisati). L'importo del risarcimento parziale è fissato dal Cantone.

I danni a camalidi del nuovo mondo e a cervidi tenuti in recinti sono risarciti la prima volta. In caso di danni successivi, il risarcimento dovrebbe essere concesso solo se in seguito al primo anno sono state adottate misure di protezione adeguate.

4.4 Lupi responsabili di danni: criteri per l'abbattimento

Per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per prevenire ulteriori danni alla selvaggina (art. 12 cpv. 2 LCP), dopo aver consultato la commissione intercantonale.

Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento sono considerati di principio tutti gli animali da reddito uccisi mostrati e identificati come prede del lupo.

La decisione in merito ad altri danni ad animali da reddito causati da attacchi di lupi (predatore incerto, animali caduti, animali feriti o attaccati in recinti, ecc.) e al loro riconoscimento ai fini dell'adempimento dei criteri di abbattimento spetta alla competente commissione intercantonale (CIC).

Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti gli animali da reddito uccisi nelle regioni in cui, malgrado precedenti danni causati dal lupo, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (vedi allegato 5), come pure i camelidi del nuovo mondo non protetti e i cervidi tenuti in recinti.

Per il rilascio delle autorizzazioni di abbattimento, l'UFAM adotta i seguenti criteri:

- I danni devono verificarsi in un'area adeguata (vedi allegato 3).
- Devono essere sbranati da un lupo almeno 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi consecutivi o almeno 25 animali da reddito nell'arco di un mese.
- Qualora i danni siano verificati nell'arco di un anno, durante gli anni successivi tale numero si riduce ad almeno 15 animali da reddito:
 - se sono state adottate e restano in vigore tutte le misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (vedi allegato 5)
 - se non vi sono misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili. In tal caso il lupo può essere abbattuto solo nell'area che non può essere protetta

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali sbranati, intervallo di tempo, area in cui si sono verificati i danni) alle condizioni locali e regionali, d'intesa con la commissione intercantonale.

In caso di danni a bestiame e grosso, i Cantoni decidono, d'intesa con l'UFAM, se abbattere l'animale e finché non saranno definite le direttive per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento per singoli lupi che causano danni di questo tipo.

Per abbattere il lupo, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia.

Spesso è molto difficile e dispendioso attribuire i danni a un determinato individuo o è addirittura impossibile identificare inequivocabilmente l'individuo responsabile dei danni sul terreno. Per poter abbattere con una probabilità di errore minima l'animale responsabile dei danni o un esemplare del branco che ha causato i danni, l'uccisione deve avvenire all'interno di una determinata zona di abbattimento (vedi allegato 3). Poiché l'abbattimento serve a impedire altri danni, la zona di abbattimento va adattata al territorio in cui si trovano gli animali da reddito minacciati nel corrispondente periodo dell'anno.

La validità dell'autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l'ultimo danno).

Nell'area in cui si sono verificati i danni, i Cantoni proseguono insieme all'UFAM il monitoraggio anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione di abbattimento.

4.5 Lupi feriti, ammalati e trovati morti

I lupi chiaramente feriti o ammalati possono essere abbattuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 LCP.

Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego dei cadaveri.

4.6 Relazioni pubbliche

I Cantoni e l'UFAM coordinano la loro politica d'informazione e basano le loro relazioni pubbliche sulla gestione dei conflitti e forniscono informazioni obiettive sul lupo nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.

5 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data:

Ufficio federale dell'ambiente
Il direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B Oberle', is written over a horizontal line.

Bruno Oberle

Allegato 1

Stato: 10 marzo 2008

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione del lupo in Svizzera

Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9

¹Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

¹La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

¹Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 12

¹I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

²Essi possono ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis}Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

Art. 14

¹I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

²Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

³La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della Previsione legge e concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 10

¹La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi;

²I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

³La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

⁴La Confederazione può promuovere misure nell'ambito di progetti regionali destinati alla prevenzione dei danni da selvaggina causati da linci, orsi o lupi.

⁵L'Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

⁶L'Ufficio federale elabora strategie di tutela delle specie animali ai sensi del capoverso 1. Si tratta segnatamente di definire principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

Art. 11


²Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'Ufficio federale promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Allegato 2

Stato: 10 marzo 2008

Compartimenti di gestione del lupo

Compartimento	Regione	Cantoni / territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, TG, ZH, SH
III	Svizzera centrale ovest	BE est, LU, NW, OW, UR ovest
IV	Svizzera centrale est	GL, SG Sarganserland meridionale, SZ, UR est, ZG, ZH
V	Grigioni	GR
VI	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
VII	Vallese	VS
VIII	Ticino	TI



Allegato 3

Stato: 1 maggio 2010

Definizioni

Perimetro di prevenzione

I perimetri di prevenzione sono ridefiniti di anno in anno. Non è però sempre possibile delimitarli esattamente. Bisogna anche tener presente che non tutti i danni sono causati da lupi residenti (che vivono all'interno di un determinato territorio) ma possono anche essere causati da lupi di passaggio. Esistono vari tipi di perimetri di prevenzione, stabiliti a seconda della presenza di lupi o di grandi predatori in generale. Il sostegno da parte della Confederazione varia a seconda del perimetro di prevenzione (vedi allegato 6).

- *Perimetro di prevenzione I:* area in cui è dimostrata la presenza continua del lupo o area in cui si riscontrano regolarmente danni causati da linci. Si parla di presenza continua del lupo se sono stati rilevati almeno due eventi dannosi o altri segni di presenza (ad esempio selvaggina sbranata, analisi del DNA di escrementi, ecc.) sull'arco di quattro mesi.
- *Perimetro di prevenzione II:* area che confina con un perimetro di prevenzione I o area in cui sono stati riscontrati danni causati da lupi di passaggio oppure vi sono indizi della presenza di lupi (ad esempio osservazioni dirette attendibili), che però non sono ancora accertati.

Perimetro dei danni

Area in cui i danni sono stati causati con grande probabilità da un unico lupo o da un branco. Il perimetro dei danni può far parte di un perimetro di prevenzione.

Perimetro di abbattimento

Area in cui può essere abbattuto un lupo responsabile di danni. Siccome l'abbattimento serve a impedire altri danni, il perimetro di abbattimento è adattato al potenziale di danno.

Nella valutazione del potenziale di danno sono inclusi i seguenti fattori:

- luogo di permanenza degli animali da reddito
- numero di animali da reddito nell'area
- sistemi di pascolo
- possibilità di prevenzione
- effettivi di animali selvatici

Allegato 4

Stato: 10 marzo 2008

Linee guida per la verifica dei criteri di abbattimento da parte della commissione intercantonale

La commissione intercantonale formula una raccomandazione sul rilascio dell'autorizzazione di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato basandosi sui seguenti documenti, che comprendono almeno i dati elencati:

- rapporto del Cantone sulle circostanze degli eventi dannosi: data, luogo, ora, numero di animali da reddito uccisi, feriti ed eventualmente dispersi, numero presunto o dimostrato di lupi secondo il sesso, condizioni particolari, altro;
- rapporto del Servizio nazionale di coordinamento della protezione delle greggi o del Centro di competenza regionale sulle misure di protezione delle greggi adottate: cosa è stato fatto, quando e dove per prevenire i danni, qual è stato l'effetto delle misure, perché non sono eventualmente state adottate possibili misure, condizioni particolari, altro.

La commissione intercantonale tiene inoltre conto dei seguenti punti:

- **Presenza di femmine**
In caso di presenza dimostrata o presunta, nel periodo tra il 1° aprile e il 31 luglio si dovrebbe rinunciare, di principio, ad abbattimenti.
- **Zone prioritarie per la fauna ai sensi del diritto federale**
Si rinuncia di principio all'abbattimento di lupi nelle bandite federali, come pure nelle riserve per gli uccelli acquatici e migratori. In queste aree viene considerata prioritaria la protezione delle greggi. L'abbattimento sarà un'opzione soltanto se le greggi di animali da reddito sono protette in maniera ottimale e, malgrado questa protezione, si verificano a più riprese danni causati da lupi.
- Potenziale di ulteriori danni e altre misure ipotizzabili, oltre all'abbattimento, come, ad esempio verso la fine della stagione d'alpeggio, lo scario anticipato degli alpi.

Allegato 5

Stato: 10 marzo 2008

Misure di protezione delle greggi esigibili

Misure di prevenzione opportune nella prima stagione di presenza del lupo:

- **Contatto con il guardiacaccia**

In caso di sospetto di presenza di un lupo o di animali presumibilmente sbranati da un lupo bisogna prendere contatto con il guardiacaccia competente, il quale informa il Servizio di coordinamento delle misure di protezione delle greggi (attualmente AGRIDEA a Losanna) e il Centro di competenza regionale di protezione delle greggi.

- **Cooperazione con il programma nazionale di protezione delle greggi**

È doveroso accettare la consulenza offerta dal programma nazionale di protezione delle greggi. Se è possibile un intervento del «gruppo mobile», questa possibilità va ammessa e sostenuta.

- **Disponibilità ad attuare altre misure**

Se altre misure sono convenute in collaborazione con il Centro regionale di protezione delle greggi (recinzione di pascoli al di fuori della zona di estivazione, scarico anticipato di alpi con animali non custoditi da un pastore, stabulazione notturna al di fuori del periodo di estivazione, ecc.), queste misure vanno attuate.

Misure di prevenzione opportune nelle stagioni successive:

- **Pianificazione e contatto tempestivi**

La pianificazione di misure di prevenzione efficienti può richiedere una lunga preparazione. Occorre quindi contattare per tempo il Centro di competenza regionale. Va poi accettato l'aiuto offerto dal programma nazionale di protezione delle greggi.

- **Adattamento del sistema di pascolo**

Per proteggersi dagli attacchi dei lupi bisognerebbe mirare a una custodia permanente. Se ciò nell'immediato non fosse possibile, occorrerebbe valutare la possibilità di un futuro raggruppamento delle greggi. Per i pascoli da rotazione possono essere valutati di volta in volta soluzioni con l'impiego di cani da protezione e il rafforzamento dei recinti.

- **Responsabilità personale e collaborazione costruttiva**

Nel secondo anno di presenza del lupo è attesa una collaborazione responsabile e costruttiva nell'ambito dell'attuazione di misure di protezione delle greggi.

Con riserva della fattibilità tecnica, della praticabilità e della possibilità di finanziamento delle misure di protezione (vedi capoverso 4.4).

Allegato 6

Stato: 1 maggio 2010

Sussidi dell'UFAM per le misure di protezione delle greggi nelle zone con presenza di lupi o attacchi di lince

Disposizioni generali

- AGRIDEA è responsabile del coordinamento nazionale e dell'amministrazione dei fondi per le misure di protezione delle greggi.
- L'adozione di misure di protezione delle greggi sostenute dall'UFAM avviene su base volontaria.
- I gestori di aziende situate all'interno dei perimetri di prevenzione⁶ definiti dalla Commissione intercantonale possono essere sostenuti dall'UFAM nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi; tale sostegno viene tuttavia concesso prioritariamente all'interno del perimetro di prevenzione I. Il coordinamento di tale sostegno è assicurato da AGRIDEA.
- I gestori colpiti da attacchi regolari di linci nei cosiddetti «hot spots»⁷ possono essere sostenuti dall'UFAM nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi. Il coordinamento di tale sostegno è assicurato da AGRIDEA.
- Il sostegno è regolamentato da un accordo, stipulato tra il gestore interessato e il Coordinamento nazionale. L'accordo disciplina almeno i seguenti punti: le misure di protezione raccomandate da AGRIDEA, le misure di protezione adottate dal gestore, gli accordi relativi all'applicazione delle misure di protezione, i sussidi stanziati dalla Confederazione. Il rispetto delle disposizioni dell'accordo è verificato dal Coordinamento nazionale.
- Gli accordi vengono riesaminati alla scadenza e rinnovati o adeguati a seconda dell'evoluzione delle popolazioni di grandi predatori.
- Nel primo anno di adozione di misure di protezione delle greggi possono essere esaminate varie possibilità di protezione nell'ambito di progetti regionali di protezione delle greggi.
- Tutti i sussidi sono legati al preventivo annuale delle Camere federali. In caso di scarsità di risorse, spetta all'UFAM decidere in merito alla destinazione dei mezzi finanziari.
- Le presenti disposizioni non si applicano alle reti e ai centri di competenza regionali che hanno stipulato un contratto con AGRIDEA.
- Le disposizioni sono applicabili a partire dal 1° marzo 2010.

Perimetri di prevenzione

Situazione iniziale

I perimetri di prevenzione sono definiti in base alla presenza attuale di predatori e non è sempre possibile delimitarli esattamente. Bisogna anche tener presente che non tutti i danni sono causati da lupi residenti, che vivono cioè all'interno di un determinato territorio, ma possono anche essere causati da lupi di passaggio. Il tipo di sostegno nei perimetri di prevenzione è indicato nella tabella «Sussidi».

Perimetro di prevenzione I: aziende all'interno di aree definite in cui è dimostrata la presenza continua del lupo e aziende in cui si verificano regolarmente danni causati da linci. Si parla di presenza continua del lupo se sono stati rilevati più eventi dannosi o altri segni della presenza del lupo (ad es. selvaggina sbranata, analisi del DNA di escrementi ecc.) sull'arco di quattro mesi.

Il gestore adotta le misure di protezione delle greggi concordate con il Coordinamento nazionale e i centri di competenza. L'impegno volontario è disciplinato in un accordo. Dopo tre anni, l'appartenenza al perimetro viene riesaminata: se in questo lasso di tempo non sono stati rilevati né attacchi né la presenza di grandi predatori, il gestore passa al perimetro II.

⁶ I perimetri di prevenzione riguardanti il lupo sono ridefiniti di anno in anno.

⁷ Pascoli privilegiati dalle linci, dove si verificano regolarmente danni ad animali da reddito.

I gestori e le aziende nel perimetro di prevenzione I sono sostenuti in modo prioritario. In caso di scarsità di risorse, il Coordinamento nazionale definisce le priorità all'interno del perimetro.

Perimetro di prevenzione II: aziende che confinano con un'area in cui è dimostrata la presenza continua del lupo e aziende situate in un'area in cui si sono verificati danni causati da lupi di passaggio oppure vi sono indizi della presenza di lupi (ad es. osservazioni dirette attendibili), che però non sono ancora accertati.

L'impegno è disciplinato in un accordo. Se durante la durata dell'accordo dovesse emergere che eventuali danni sono stati causati da un lupo residente, l'accordo può essere adattato alle condizioni del perimetro di prevenzione I con effetto retroattivo all'inizio dell'anno civile in corso. Il gruppo mobile d'intervento è disponibile nel caso in cui si tratti del primo danno in una determinata area.

Nelle altre aree gli interessati possono avvalersi gratuitamente della consulenza tecnica da parte dei centri di competenza che hanno stipulato un contratto con AGRIDEA.

Casi particolari

- Tutti i sussidi per casi particolari (gruppo mobile d'intervento, materiale di recinzione, custodia tramite un pastore ecc.) sono stabiliti dal Coordinamento nazionale.
- Per garantire una custodia continua, in casi eccezionali possono essere concessi sussidi quale complemento ai contributi di estivazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).
- Nel primo anno in cui si adottano misure di prevenzione possono essere stipulati accordi individuali tra AGRIDEA e i gestori, allo scopo di regolamentare l'impiego di pastori, cani da protezione e materiale di recinzione.
- Nel primo anno in cui si verificano danni da grandi predatori può essere concluso un accordo scritto tra AGRIDEA e i gestori di alpi per risarcire lo sforzo di prevenzione supplementare di questi ultimi.
- Per le greggi di caprini vengono versati sussidi per cani da protezione in maniera analoga a quelle di ovini.
- Per i sussidi per le mandrie di bestiame grosso deve, in caso di necessità, essere ancora sviluppata una regolamentazione. Per il momento, AGRIDEA decide di volta in volta.
- Per misure strutturali a più lungo termine devono essere chiarite le possibilità tecniche e finanziarie in collaborazione con gli uffici cantonali.

Aiuto d'emergenza: gruppo mobile d'intervento

- In caso di attacchi di grandi predatori al di fuori del perimetro di prevenzione I, da maggio a ottobre è a disposizione il gruppo mobile d'intervento, che attua misure di protezione delle greggi in loco durante 10–15 giorni.
- Il gruppo mobile d'intervento è a disposizione anche delle aree situate nel perimetro di prevenzione I che non possono essere protette in modo prioritario a causa della mancanza di risorse.
- La consulenza e l'accompagnamento tecnici sono garantiti in primo luogo dalle reti regionali di competenza coadiuvate, se necessario, dal gruppo d'intervento.
- Questo aiuto mira a sostenere i gestori soprattutto durante il primo anno di danni.
- Questo sostegno dà al gestore la possibilità di familiarizzare con le misure di protezione delle greggi e di attuarle adeguandole in funzione della propria azienda.
- Negli anni seguenti, le aziende sono assistite sostanzialmente dalle reti regionali di competenza.

Sussidi (finanziamento da parte dell'UFAM, amministrazione da parte di AGRIDEA)

Misura di prevenzione	Perimetro di prevenzione I	Perimetro di prevenzione II
Cani da protezione delle greggi	<p>Sussidi per un massimo tre cani per gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aiuto iniziale una tantum per l'acquisto pari a CHF 500.– per cane, • forfait: CHF 1000.– per cane l'anno per le spese di mantenimento, • forfait di sorveglianza di CHF 1000.– / 2000.– per gli alpi senza pastore. <p>Riesame del contratto dopo tre anni.</p>	<p>Sussidi per un massimo di tre cani per gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forfait: CHF 500.– per cane l'anno per le spese di mantenimento. <p>Durata massima del contratto nella categoria II: tre anni.</p>
Recinti	<p>Sussidio per materiale di recinzione quale aiuto iniziale nel primo anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parchi notturni in caso di custodia continua da parte di un pastore, • recinzione elettrica di superfici agricole utili. 	Nessun sussidio.
Misure diverse	<ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo per foraggiamento fino ad un massimo di CHF 3500.– per alpi con meno di 30 carichi normali, di regola nel primo anno di danni, in caso di scarico anticipato. • Sussidio di CHF 500.– per attacco di lupo confermato, sugli alpi protetti con tutte le misure di prevenzione idonee. • Rimborso dei costi di trasporto delle carcasse degli animali, se il numero di capi morti a seguito di un attacco di lupo è superiore a dieci. 	Nessun sussidio.

Indirizzo di contatto per i sussidi relativi alle misure di protezione delle greggi

Coordinamento nazionale per la protezione delle greggi, Jordils 1, Casella postale 128, 1000 Losanna 6, tel. 021 619 44 31, daniel.mettler@agridea.ch, www.protezionedellegreggi.ch